

D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 recante: "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

(1) *Publicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230.*

(2) *Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 novembre 2006, n. 286. Il comma 2 del predetto articolo 1 ha così disposto: «2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall' articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.».*

(...)

Art. 2

60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39*, dal *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, e dall' *articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all' *articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462*, e per le cinque annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

(...)